



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto dott. Masi Lorenzo nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Legambiente Associazione O.N.L.U.S. ed altri

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 814019 del 14/12/2016 la U.O.D. "Reclutamento" ha trasmesso alla U.O.D. Contenzioso del Lavoro, la sentenza n. 4974/2016 del TAR Campania pronunciata il 28/11/2016 Col sopraccitato giudicato il TAR Campania, ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso da **Legambiente Associazione O.N.L.U.S. ed altri** e con l'intervento del Comune di Napoli, teso all'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 367 dell'8 agosto 2014, istitutiva della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", unitamente all'avviso pubblico e interno del 06/10/2014, finalizzato al conferimento dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione "Programmazione e Gestione delle risorse idriche".

Il TAR Campania ha, altresì, condannato la regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti in favore dei ricorrenti in solido tra loro, compensandola nei confronti del Comune di Napoli..

La U.O.D. Contenzioso del Lavoro, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 9699 del 05/01/2017, ha chiesto alla U.O.D. "Pianificazione del personale - dotazione organica - Monitoraggio attuazione del Piano della Performance organizzativa e individuale - processi di customer satisfaction - Analisi di benchmarking - Innovazione organizzativa" della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

La suddetta U.O.D , con nota prot. n. 71131 del 01/02/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, limitatamente alle spese di giudizio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4974/2016 del TAR Campania pronunciata il 28/11/2016

TOTALE DEBITO

€ 2.918,24

Competenze per spese di giudizio **Legambiente Associazione O.N.L.U.S** ed altri € 2.918,24

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 4974/2016 del TAR Campania pronunciata il 28/11/2016;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. 71131 U.O.D."Pianificazione del personale-dotazione organica - Monitoraggio attuazione del Piano della Performance organizzativa e individuale - processi di customer satisfaction - Analisi di benchmarking - Innovazione organizzativa".

Napoli, 22/06/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente ad interim
dott. Lorenzo Masi



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6045 del 2014, proposto da: Legambiente Associazione O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Acqua Bene Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Verdi Ambiente e Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Cobas Confederazione dei Comitati di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, U.S.B. Unione Sindacati di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Federconsumatori provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, Consiglia Salvio, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Federica Daga, Luigi Gallo, Sergio Puglia, Tommaso Sorrentino, Giuseppe Renato De Stasio, Antonio Salvio, Gennaro Esposito, Gabriele Gesso, Nicola Vetrano, Ivan Trocchia, Costanza Boccardi, Alessandro Fedele, Vincenzo Ruggiero, Aldo Pappalepore, Mocerino Esposito, Onofrio Infantile, Erasmo Cretella, Rosario Marra, Carlo Borriello, Rosario Sabato, Luciano D'Amora, Felicetta Parisi, Umberto Oreste, Michele Franco, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Montalto, [REDACTED] Consiglia Gianniello, C.F. [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Napoli, via Depretis, 102;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Monti, C.F. [REDACTED], Almerina Bove, C.F. [REDACTED], con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

e con l'intervento di

ad

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini, C.F. [REDACTED], Fabio Maria Ferrari, C.F. [REDACTED], con

adiuvandum:

domicilio eletto presso l'Avvocatura municipale, in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

della delibera di Giunta regionale della Campania n. 367/2014, recante l'istituzione della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", nonché dell'avviso pubblico e interno del 6.10.2014, per il conferimento dell'incarico di coordinatore della predetta Struttura di Missione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'intervento ad adiuvandum del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2014 e depositato il 2 dicembre 2014, la Legambiente Associazione O.N.L.U.S., l'Associazione Acqua Bene Comune (c.d. Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua), l'Associazione Verdi Ambiente e Società (V.A.S.), l'Associazione COBAS Confederazione dei Comitati di Base, la U.S.B. (Unione Sindacati di Base) Federazione Campana, l'Associazione Federconsumatori provinciale di Napoli, nonché i nominativi indicati in epigrafe, in qualità di esponenti di istituzioni parlamentari, di enti locali, di organizzazioni politiche e sociali, di lavoratori e di cittadini residenti nel territorio regionale campano, impugnavano, chiedendone l'annullamento, la delibera della Giunta regionale della Campania n. 367 dell'8 agosto 2014, istitutiva della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", unitamente all'avviso pubblico e interno del 6 ottobre 2014, finalizzato al conferimento dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche".

2. A sostegno dell'esperito gravame, lamentavano, in estrema sintesi, che, nell'istituire la Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", con la delibera giuntale n. 367 dell'8 agosto 2014, la Regione Campania avrebbe debordato dai propri poteri (di disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali tramite definizione degli ambiti territoriali ottimali) in materia di servizio idrico integrato ed invaso quelli (di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e di relativo controllo) devoluti agli enti locali dall'art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Sollevavano, altresì, la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, commi 92, 93 e 94 della l. r. Campania n. 16/2014 – in applicazione del quale era stata adottata la delibera giuntale n. 367 dell'8 agosto 2014 – per contrasto con l'artt. 117, comma 2, lett. e e s, Cost., in quanto la censurata normativa regionale, nel definire le competenze della cennata

Struttura di Missione (tra cui, segnatamente, quelle di determinazione delle tariffe all'utenza), avrebbe invaso la sfera di attribuzione riservata agli enti locali dal legislatore statale (artt. 142, comma 3, e 154 ss. del d.lgs. n. 152/2006; 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011; 21, comma 19, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011; 2, comma 12, della l. n. 481/1995; cfr. art. 3 del d.p.c.m. 20 luglio 2012) nell'esercizio della propria competenza esclusiva nei settori della tutela dell'ambiente e della concorrenza. Sollevavano pure la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, commi 88 e 89, della l. r. Campania n. 16/2014, nella parte in cui permette alla Regione di individuare, in via transitoria, uno o più soggetti gestori del servizio idrico, così confliggendo con le disposizioni di cui agli artt. 13, comma 2, del d.l. n. 150/2013, conv. in l. n. 15/2014, e 7, comma 1, lett. i, n. 1, del d.l. n. 133/2014, conv. in l. n. 164/2014 (nonché di cui all'art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), che demandano tali compiti all'autorità statale prefettizia (tramite esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del previsto ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ovvero di mancato affidamento della gestione del servizio idrico da parte di quest'ultimo).

4. Costituitasi l'intimata Regione Campania, eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

Interveniva, altresì, ad adiuvandum, il Comune di Napoli.

5. Nelle more della presente controversia, la Corte costituzionale, nell'ambito del giudizio dinanzi a sé instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto a r.g. n. 77/2014, dichiarava, con sentenza n. 117 del 25 giugno 2015, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 88, 89 e 93, lett. b, della l. r. Campania n. 16/2014.

6. All'indomani di tale pronuncia, la l. r. Campania n. 15/2015 novellava la disciplina del servizio idrico integrato demandata alla propria sfera di attribuzione.

In particolare, all'art. 1, comma 2, così definiva i propri contenuti normativi: "a) individuare l'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) riordinare la disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica, nei limiti della competenza regionale; c) definire la disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema".

All'art. 3, comma 1, stabiliva, quindi, che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze: "a) disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti; c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito; d) vigila sulle attività dell'Ente Idrico Campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006; e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente Idrico Campano e dai soggetti gestori del Servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee; f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordina le rispettive analisi e

possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti; g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento (...); h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale; i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione di pianificazione regionali; l) promuove, nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio, istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica; m) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge e dalla legislazione statale e comunitaria in materia". Mentre, al successivo art. 4, stabiliva che "gli enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II".

Ancora, agli artt. 5 e 6, individuava l'Ambito territoriale ottimale regionale e gli Ambiti distrettuali.

Infine, agli artt. 7 ss., prevedeva l'istituzione, nonché disciplinava l'organizzazione e le funzioni dell'Ente Idrico Campano.

6. Successivamente, la Giunta regionale della Campania, con delibera n. 421 del 16 settembre 2015, disponeva la cessazione della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", trattandosi di ufficio avente durata temporanea ai sensi dell'art. 36 del r.r. Campania n. 12/2011.

7. All'udienza pubblica del 28 settembre 2016, la causa era trattenuta in decisione.

8. Alla stregua delle circostanze indicate retro, sub n. 5 e 6, nessuna utilità pratica potrebbe derivare ai ricorrenti da una pronuncia di accoglimento del gravame proposto.

Ed invero, l'istituzione della Struttura di Missione "Programmazione e gestione delle risorse idriche", costituente oggetto dell'impugnata delibera della giunta n. 367 dell'8 agosto 2014, è venuta meno per effetto della cessazione disposta con la successiva delibera giuntale n. 421 del 16 settembre 2015 e, in conseguenza della novellazione della materia ad opera della l. r. Campania n. 15/2015 – oltre che della declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 117 del 25 giugno 2015 – non è ormai più replicabile nei termini in questa sede censurati.

Di qui, dunque, l'improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.

9. Quanto alle spese di lite: - esse vanno riconosciute sia in favore dei ricorrenti e, quindi, poste a carico della Regione Campania, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto, ai fini della soccombenza virtuale, che la declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la citata sentenza n. 117 del 25 giugno 2015 risulta aver avvalorato le questioni sollevate nel presente giudizio; - appare equo disporre l'integrale compensazione tra la Regione Campania e il Comune di Napoli, interveniente ad adiuvandum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, e le compensa nei confronti del Comune di Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

**Sentenza Tar Campania - Sez. Prima -
Numero 4974/2016
Legambiente associazione O.N.L.U.S ed altri**

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
NETTO A PAGARE			2.918,24



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 06 "Pianificazione del Personale – Dotazione Organica
 – Monitoraggio attuazione del Piano della Performance
 organizzativa e individuale – Processi di customer satisfaction
 – Analisi di benchmarking – Innovazione organizzativa"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0071131 01/02/2017 13,18

Mitt. : 551406 UOD Pianificaz del pers-Dotaz ...

Res. : 551404 UOD Contenzione lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 26 del 2017



Al Dirigente della UOD 55.14.04
 Alla Direzione Generale per le Risorse
 Umane 55.14.00

p.c. All'Ufficio Speciale Advocatura
 Regionale
 UOD 60.01.03 Ambiente, Lavoro,
 Personale

S E D E

Oggetto: Struttura di Missione "Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche" prot. 9699/2017.

In relazione alla richiesta in oggetto la scrivente specifica quanto segue:
 la Struttura di Missione in epigrafe fu istituita da legge regionale n. 16/2014, ed è precisamente prevista dai commi dal 92 al 98 dell'art. 1.

Tra l'altro, il c. 98 della suddetta legge prevedeva che *"dall'applicazione delle disposizioni previste dei commi da 92 a 97 non derivino nuovi e o maggiori oneri per la finanza regionale."*

Inoltre, a ciò va aggiunto che il Regolamento della Giunta Regionale, **"Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania"** n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii. all'art. 36 prevede che *"... il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea..."*.

Ciò premesso, pertanto, la DGR n. 367/2014 interveniva per dar seguito alle previsioni dei commi da 92 a 98 dell'art. 1 della legge 16/14 e a quanto disposto con nota dell'Assessore alle Risorse Umane n. 1948/SP dell'11/8/14 e al parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Presidente con nota n. 2014.0016378/UDCP/GAB/UL richiamate nella stessa delibera.

Inoltre, contenendo, la delibera, anche disposizioni di variazione regolamentare aveva bisogno del parere del Consiglio regionale, come previsto da Statuto. In data 9/12/14, la DG Risorse Umane con nota prot. 2014.0835033 del 9/12/14 comunicava che detta DGR era stata approvata in via definitiva, essendo trascorsi i termini del silenzio assenso previsto dallo Statuto Regionale.

Si precisa, inoltre, che la DGR interveniva affinché amministrativamente si apportassero modifiche all'ordinamento regionale variando l'organigramma e procedendo all'articolazione della neo-struttura come da indicazioni rese dall'Assessore al ramo, per ciò che concerne denominazione e competenze.

In questo caso, pertanto, il documento amministrativo che formalmente istituisce la Struttura di Missione è il DPGR come disposto dall'art. 36 del reg.to 12/11 ss.mm.ii..

Infine, la Corte Costituzionale con sentenza n. 117/2015 dichiarava, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 88,89 e 93, lett. b, della l.r. Campania n. 16/2014.

Il Funzionario P.O.

Dott. Davide Di Blasi

Il Dirigente
 Avv. Consiglia Senatore